



**Comune di Monfalcone**

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI COFANI FUNEBRI, ZINCHI, CASSETTE RECUPERO RESTI, URNE, CINERARIE, IMBOTTITURE E ACCESSORI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE E POMPE FUNEBRI DEL COMUNE DI MONFALCONE

Lotto 1 - Cofani funebri; CIG B0CF47CB1B

Lotto 2 - Zinchi (controcasse interne, cassoni esterni), cassette recupero resti; CIG B0CF47DBEE

Lotto 3 - Urne cinerarie; CIG B0CF47ECC1

Lotto 4 - Imbottiture per cofani funebri e veli copri salma; CIG B0CF47FD94

Lotto 5 - Accessori per servizi funebri e cimiteriali. CIG B0CF480E67

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

#### **INDICE**

Art. 1 – Oggetto, finalità e modalità di esecuzione dell’appalto

Art. 2 – Descrizione della fornitura

Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Art. 6 – Durata del accordo quadro

Art. 7 – Importo dell’appalto

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Art. 9 – Referente dell’Amministrazione Comunale

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto

Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto

Art. 14 – Vicende soggettive dell’appaltatore

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 16 – Subappalto

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato dell’appalto

Art. 19 – Sicurezza

Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Art. 22 – Garanzia definitiva

Art. 23 – Copertura assicurativa

Art. 24 – Penali

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Art. 26 – Recesso

Art. 27 – Definizione delle controversie

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 29 – Spese a carico dell’appaltatore.

Art. 30 – Codice di Comportamento

Art. 31 – Norme di chiusura

## **Art. 1 – Oggetto, finalità e modalità di esecuzione dell'appalto**

1. L'agenzia di pompe funebri comunali agisce in regime di concorrenza con le agenzie private che svolgono la stessa attività sul territorio. Tra i servizi che vengono offerti all'utenza c'è la fornitura di casse per sepolture in terra, in loculo, in tomba di famiglia, per cremazione ed i relativi accessori per il completamento della cassa. Inoltre vengono fornite le urne cinerarie. Il cimitero comunale compie annualmente una serie di operazioni di esumazione ed estumulazione che comportano la successiva sepoltura della salma indecomposta o la raccolta dei resti ossei in cassette ossario zincate, da riporre negli appositi spazi cimiteriali (loculi ossario, loculi, tombe, ecc.)

2. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in accordo quadro della fornitura del seguente materiale per il servizio cimiteriale e di pompe funebri del Comune di Monfalcone:

- Lotto 1 - Cofani funebri;
- Lotto 2 - Zinchi (controcasse interne, cassoni esterni) – cassette recupero resti;
- Lotto 3 - Urne cinerarie;
- Lotto 4 - Imbottiture per cofani funebri e veli copri salma;
- Lotto 5 - Accessori per servizi funebri e cimiteriali.

I concorrenti possono presentare offerte per più lotti. I lotti potranno essere aggiudicati singolarmente.

3. I prodotti oggetto del presente affidamento devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie. Le forniture dovranno avere le caratteristiche specificate negli articoli successivi e nella documentazione tecnica, di cui all' **Allegato 1 del capitolato speciale d'appalto**.

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le seguenti prestazioni:

- a) il trasporto fino al luogo di consegna previsto ovvero il magazzino istituito nelle rimesse dei Servizi funerari in via Chico Mendez n. 25 a Monfalcone e la distribuzione dei prodotti nei singoli locali compresi carico, scarico e posizionamento da eseguirsi secondo le indicazioni del personale a ciò assegnato dalla Stazione Appaltante;
- b) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi;
- c) la consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di legge relativi ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente, ove pertinente.

4. La consegna del materiale ordinato dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'invio dell'ordinativo di fornitura o tempo inferiore se indicato nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario presentata in sede di gara.

L'amministrazione comunale si riserva di concordare con l'aggiudicatario un tempo di consegna diverso, che sarà indicato nell'ordinativo di fornitura.

Tutte le consegne dovranno essere precedute da avviso via email agli indirizzi cimiteriali@comune.monfalcone.go.it e Rudi.Bagatto@comune.monfalcone.go.it almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la consegna stessa.

## **Art. 2 – Descrizione della fornitura**

La fornitura è stata suddivisa per lotti omogenei di prodotti, qui di seguito riassunti.

Per i dettagli tecnici si rinvia all' **Allegato 1 del capitolato speciale d'appalto**.

Si precisa che per tutte le tipologie di prodotto, è richiesta **quale requisito di partecipazione alla gara** la consegna nei modi e tempi indicati nel disciplinare di gara (rif. punto 13) di una campionatura che sarà oggetto di valutazione tecnica da parte della commissione giudicatrice. La campionatura del concorrente che risulterà aggiudicatario del lotto, rimane in consegna alla stazione appaltante per tutta la durata del contratto per la verifica della corrispondenza con i prodotti forniti durante l'esecuzione del contratto.

La campionatura dei concorrenti non aggiudicatari verrà messa a disposizione degli stessi per il ritiro entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto. In caso di mancato ritiro, l'Amministrazione potrà rimuovere i campioni d'ufficio e disporne liberamente.

Inoltre si precisa che **per il "lotto 1 – cofani funebri"** è richiesto all'aggiudicatario di consegnare alla stazione appaltante **entro 5 giorni dall'avvio del contratto un campionario per l'ufficio da sottoporre all'utenza** al momento della scelta del cofano funebre. Ciascun campione deve avere misure approssimative di cm 40 x 40 e permettere l'apprezzamento delle finiture (colore) e degli eventuali fregi o intagli.

### **Lotto 1 – Cofani funebri**

Categorie: economico – medio – medio con disegno floreale o sacro – lusso.

### **Lotto 2 - Zinchi (controcasse interne, cassoni esterni) – cassette recupero resti**

Tipologie: Controcasse in zinco per interno cofani funebri – cassone in zinco per contenimento feretro – cassette ossari recupero resti.

### **Lotto 3 – Urne cinerarie**

Categorie: economico – medio – lusso – biodegradabile.

### **Lotto 4 – Imbottiture per cofani funebri e veli copri salma**

Categorie: imbottitura economica – imbottitura lusso – imbottitura bambino – veli adulto – veli adulto con croce - veli bambino

### **Lotto 5 Accessori per servizi funebri e cimiteriali**

Si rinvia all' **Allegato 1 del capitolato speciale d'appalto** per l'elenco completo degli accessori.

Si segnala che per questo lotto, è richiesta la campionatura solamente dei seguenti articoli:

- croce ottonata zama stilizzato per cofani funebri;
- targhe in alluminio;
- maniglie cofani funebri in ottone lucido
- valvole depuratore.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L' appaltatore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni salvo quanto previsto, in attuazione e ad integrazione, degli artt. 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella documentazione tecnica, nell'Accordo quadro e/o nei singoli ordinativi di fornitura; in ogni caso l'appaltatore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Sono a carico dell' appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all' esecuzione contrattuale.

4. L' appaltatore si obbliga, inoltre, a:

(i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

(ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Stazione Appaltante e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

(iii) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

(iv) essere, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta esecuzione della fornitura assegnata. In ogni caso l'appaltatore dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna;

(v) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. d) D. Lgs. n. 36/2023;

(vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali) al realizzarsi dei quali deve garantire la tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale;

(vii) manlevare e comunque tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali

promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.

5. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

6. Resta inteso che la Stazione Appaltante, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. L'Amministrazione Comunale deve:

(i) comunicare all'appaltatore il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del progetto;

(ii) utilizzare i dati personali dei partecipanti al bando, esclusivamente per l'espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e normativa italiana di adeguamento);

(iii) liquidare all'appaltatore quanto previsto agli artt. 7 e 12, in funzione della realizzazione delle attività previste nel capitolato;

2. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

b) il D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c) la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

d) il D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

e) la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

f) il Regolamento UE 679/2016,

g) le norme del codice civile;

h) la normativa in materia di polizia mortuaria e precisamente:

- il R.D. n. 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie;
- il D.P.R. n. 285/1990 - Regolamento di polizia mortuaria;
- il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e questo capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in

vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **Art. 6 – Durata dell'accordo quadro**

1. La durata dell'accordo quadro è di anni 3 (tre), con decorrenza presumibile dal 01/05/2024 o dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro e comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

I singoli ordinativi di fornitura devono essere emessi entro la data di validità dell'accordo quadro e potranno prevedere una data di consegna differita.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, per motivate ragioni e fermo restando l'esito positivo della verifica dei requisiti dell'aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'art. 120, co.10 del D.Lgs.36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di anni 1 (uno) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'accordo quadro o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.

4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione de nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11 del D.Lgs.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **Art. 7 – Importo dell'appalto**

1. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti, utilizzando criteri di natura qualitativa:

<b>Numero lotto</b>	<b>Oggetto del lotto</b>	<b>CIG</b>	<b>Importo per 3 anni</b>	<b>Opzione di proroga per 1 anno</b>
<b>1</b>	Cofani funebri	<b>B0CF47CB1B</b>	<b>€ 276.000,00</b>	<b>€ 92.000,00</b>
<b>2</b>	Zinchi (controcasse interne, cassoni esterni) – cassette recupero resti	<b>B0CF47DBEE</b>	<b>€ 161.000,00</b>	<b>€ 53.000,00</b>
<b>3</b>	Urne cinerarie	<b>B0CF47ECC1</b>	<b>€ 89.200,00</b>	<b>€ 29.000,00</b>
<b>4</b>	Imbottiture per cofani funebri e veli copri salma	<b>B0CF47FD94</b>	<b>€ 40.550,00</b>	<b>€ 13.500,00</b>
<b>5</b>	Accessori per servizi funebri e cimiteriali	<b>B0CF480E67</b>	<b>€ 77.305,00</b>	<b>€ 25.700,00</b>
<b>Totale valore stimato dell'appalto</b>			<b>€ 644.055,00</b>	<b>€ 213.200,00</b>

2. Gli importi di cui sopra si intendono per costo finale del prodotto, al netto di IVA e al netto dello sconto di gara, come risultanti dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
3. L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, co.1 del D.Lgs.36/2023, indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale per ogni lotto: è quindi l'importo massimo pagabile al netto di IVA e di sconto di gara e non è vincolante per l'Amministrazione comunale. La ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.
4. La stipula dell'Accordo Quadro dà origine ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni e fornire i beni e servizi richiesti dall'Ente, senza vincolo per quest'ultimo di acquisire quantitativi predefiniti.
5. Con riferimento all'oggetto dell'appalto, trattandosi di mera fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza e non si rilevano rischi da interferenza e quindi non si provveduto alla redazione del D.U.V.R.I.
6. Il corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria per ogni singolo lotto.
7. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, e nel rispetto delle condizioni ivi previste, nei seguenti casi:
  - a) al verificarsi di circostanze non prevedibili nella fase di preparazione della gara, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: mutamenti normativi che incidano sui materiali e sulle tecniche costruttive di beni oggetto di fornitura;
  - b) nei casi di attivazione della clausola di revisione prezzi;
  - c) nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga dell'opzione di proroga di 1 anno.

## **Art. 8 – Revisione dei prezzi**

1. Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
2. Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere riconosciuta la revisione annuale dei prezzi contrattuali. La richiesta da parte dell'appaltatore potrà essere effettuata una sola volta all'anno, ai fini del riconoscimento della revisione a partire dal secondo anno. Le successive richieste potranno essere riconosciute decorsi almeno 12 mesi dalla precedente revisione.
3. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. Su istanza dell'appaltatore, la revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del presente appalto, assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al dodicesimo mese di ciascuna annualità del contratto a prescindere dal mese di presentazione della richiesta.
5. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante PEC, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti.

6. Tale variazione come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta all'appaltatore per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa.

#### **Art. 9 – Referente dell'Amministrazione comunale**

1. Il RUP provvede ad individuare un dipendente dell'Amministrazione comunale qualificato quale Referente per il contratto d'appalto al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al contratto medesimo.

2. Il nominativo di tale soggetto è comunicato tempestivamente all'appaltatore.

3. Qualora tale soggetto non venga individuato, tale ruolo sarà assunto dal Responsabile Unico del Progetto, oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive, ove necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale ed eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nell'Ordinativo di fornitura.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, ove applicabile.

#### **Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. Il pagamento delle forniture rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, da parte dell'appaltatore della relativa fattura. Per data di presentazione della fattura si intende la data di ricezione della fattura attraverso il sistema SDI.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità della merce secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e in questo capitolato.

3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);

- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

- codice CIG;

- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

Il campo codice Destinatario deve essere compilato con il codice univoco ufficio che per il comune di Monfalcone è **UF42SR**.

La fattura dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Monfalcone. È vietato all'affidatario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

4. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto il comune di Monfalcone è assoggettato alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72.

5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., mediante accredito su conto corrente dedicato.

6. In conformità all'art. 11, co. 6, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità dello stesso articolo di cui al comma precedente, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

9. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

### **Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità dei beni forniti entro 30 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nell'accordo quadro / ordine di fornitura che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità per il quali l'appaltatore è tenuto ad ogni responsabilità.

2. In ogni caso la stazione appaltante ha il diritto di disporre anche in corso di esecuzione, gli accertamenti in relazione alle prestazioni contrattuali.

3. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.

4. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

5. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, l'appaltatore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto di Appalto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto

quanto eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di fornitura.

6. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna di ciascuna partita, salvo che non sia prescritto un termine diverso nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di fornitura.

7. La garanzia implica che l'appaltatore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene durante il periodo di garanzia.

8. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.

#### **Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, nei casi previsti troverà applicazione l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

2. La stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento una volta verificati i requisiti richiesti dalla legge.

#### **Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

2. È fatto divieto all'appaltatore la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia al combinato disposto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3, dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e dalla L. n. 52/1991.

#### **Art. 16 – Subappalto**

1. L'appaltatore può stipulare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, contratti di subappalto o di subfornitura con soggetti terzi, secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. In tale evenienza non si configura subappalto; l'appaltatore deve dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione comunale della presenza di un vettore terzo rispetto all'impresa aggiudicataria.

3. Nel caso di subappalto, secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore deve indicare in sede di offerta la/e parte/e e/o la quota parte di prestazioni che intende subappaltare.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al

momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della L. n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

### **Art. 17 – Tutela dei lavoratori**

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori (dipendenti e collaboratori), assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, fiscali e tributari nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti, gli eventuali accordi integrativi territoriali, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolto dall'impresa in maniera prevalente.

2. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.

3. In caso di inadempienze contributive si rinvia all'art. 11. co.6 del D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 19 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore deve osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008.

3. Con riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto, si precisa che la prestazione è riconducibile ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3-bis del D. Lgs. 81/2008, e pertanto viene meno l'obbligo dell'adozione del Documento di Valutazione dei rischi.

4. In sede di presentazione dell'offerta, con le modalità indicate, l'impresa dovrà indicare che nel redigere l'offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

### **Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale

(PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

### **Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e normativa italiana D. Lgs. 196/2003).

2. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la stazione appaltante. Non ravvisandosi per questo affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

### **Art. 22 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. È prevista, prima della stipulazione del contratto, la costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia definitiva di importo pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro, fatte salve eventuali maggiorazioni previste dal comma 2 dell'art. 117 di cui sopra.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, co. 8 del D. Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

5. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui a questo articolo.

6. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico.

7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

8. L'Amministrazione comunale non accetta garanzie definitive non conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara.

### **Art. 23 – Copertura assicurativa**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto della stazione appaltante quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre interdipendenze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, l'appaltatore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi, e a produrla alla stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale adeguato al rischio.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto dal presente comma comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

## Art. 24 – Penali

1. In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura, come successivamente disciplinata, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

2. In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione della sotto indicate penalità con la sola formalità della contestazione degli addebiti:

<b>Obbligo</b>	<b>Descrizione violazione</b>	<b>Penale</b>
Forniture beni	Ritardo superiore ai 2gg	per ogni giorno di ritardo successivo al secondo € 100,00
Fornitura beni	Singole difformità accertate dal RUP	Per ogni difformità € 200,00
Obblighi di sicurezza	Violazione del Capitolato e degli ordini impartiti dalla stazione appaltante	per ogni violazione accertata € 300,00.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe.

3. Per le inadempienze più gravi, l'Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata. Costituiscono inoltre grave inadempienza ritardo nella consegna superiore ai 30 giorni.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri la mancata o incompleta fornitura. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Appaltatore.

5. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'Appaltatore.

6. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci) per cento dell'importo contrattuale l'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sulla prima fattura in scadenza.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'Appaltatore.

## **Art. 25 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 122, co. 3 del Codice dei contratti pubblici nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) la mancata conformità delle condizioni previste nel contratto e nell'offerta tecnica;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione di questo capitolato;
- f) il non aver concluso la fornitura entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25 di questo capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 5 (cinque) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- m) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 5 (cinque) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- n) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
- o) altre situazioni valutate come gravi dall'Amministrazione comunale.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui a questo articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione comunale avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

5. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dall'amministrazione comunale, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire la fornitura, ai prezzi e alle condizioni contenute nel contratto fino a quando la fornitura non sarà affidata ad un terzo.

#### **Art. 26 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 e l'art. 11 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

2. La Stazione appaltante, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti le prestazioni affidate, compresa la gestione del servizio tramite altre forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivate, di recedere dal contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

3. La Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni equivalenti a quelli del presente Accordo Quadro a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

4. E' espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'appaltatore.

#### **Art. 27 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 3, bis della legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della legge sopracitata qualora l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione comunale (Gorizia).

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui a questo capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata.

#### **Art. 29 – Spese a carico dell'appaltatore**

Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata sono a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 30 – Codice di Comportamento**

1. I contenuti del Codice di comportamento del Comune di Monfalcone si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario.
2. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

### **Art. 31 – Norma di chiusura**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste in questo capitolato.

Il Dirigente  
dott. Rudi Bagatto